

Una mia assistita - cittadina USA iscritta all'AIRE presso un Comune italiano e coniugata negli USA con cittadino di nazionalità statunitense - ha adottato due bambini in uno stato africano.

Nessuno dei due coniugi è mai stato residente in Italia.

In data successiva ad entrambi i provvedimenti di adozione, la madre ha ottenuto anche la cittadinanza italiana *ius sanguinis*.

La Cliente intendeva procedere alla trascrizione delle sentenze straniere di adozione e degli atti di nascita dei bambini presso il comune italiano, ma l'*ufficiale dello stato civile rifiutava la trascrizione ritenendo applicabile il regime* giuridico relativo all'istituto dell'adozione internazionale e, conseguentemente competente *L. n. 183 del 1984, ex art. 36, comma 4 il Tribunale per i minorenni*.

A mio avviso invece, per le sentenze di adozione dei minori pronunciate all'estero in favore di adottanti stranieri (nella specie cittadini USA), benché uno dei due abbia acquisito successivamente anche la cittadinanza italiana, **non** trova applicazione la disciplina relativa all'adozione internazionale - in particolare il riconoscimento del Tribunale dei minorenni ex art. 36 c. 4 -, bensì quella del diritto internazionale privato di cui all'art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995 che prevede, quale regola generale, l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.

Interpellato dall'amministrazione pubblica, il Tribunale per i Minorenni indicava che si procedesse direttamente alla trascrizione delle sentenze da parte del comune, non trovando applicazione il procedimento ex art. 36 c. 4 L. 476/1998.

L'ambito applicativo delle norme sull'adozione internazionale (L. n. 476/1998) è limitato ai richiedenti entrambi residenti in Italia o richiedenti entrambi cittadini italiani residenti all'estero. Sul punto vi è numerosa giurisprudenza ed in particolare quella della Cassazione civ. Sez. un. 31.03.2021 n. 9006, la Cass. Civ. Sez. VI n. 26882 e la Corte costituzionale n. 76/2016.